

COMUNE DI PIETRAPERZIA

COMUNE DI MAZZARINO

CONVENZIONE PER L'UTILIZZO DI PERSONALE

(ai sensi dell'art. 14 CCNL 22/1/2004)

L'anno duemilaventiTRE il giorno _____ del mese di _____

TRA

il COMUNE DI PIETRAPERZIA, rappresentato dal Sindaco Geom. Salvatore Vincenzo Messina, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliato ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di PIETRAPERZIA;

E

il COMUNE DI MAZZARINO, rappresentato dal dott. Vincenzo Marino, il quale agisce nell'esclusivo interesse dell'Amministrazione, domiciliata ai fini del presente atto e di tutte le comunicazioni tra le parti presso il Comune di Mazzarino;

PREMESSO

-che l'art. 1 comma 124 della Legge 30 dicembre 2018, n. 145, prevede al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, la possibilità per gli enti locali di utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto funzioni locali per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'ente di appartenenza. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore. Si applicano, ove compatibili, le disposizioni di cui all'articolo 14 del contratto collettivo nazionale di lavoro del comparto delle regioni e delle autonomie locali del 22 gennaio 2004.

- che l'art. 14 del CCNL 22.01.2004 relativo al personale del Comparto Regioni - Autonomie Locali prevede la possibilità per gli Enti Locali, al fine di soddisfare la migliore utilizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire un'economica gestione delle risorse, con il consenso dei lavoratori interessati, di utilizzare il personale assegnato da altri Enti cui si applica lo stesso CCNL, per periodi di tempo predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione e previo assenso dell'Ente di appartenenza;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ Comune di Pietraperzia ha approvato la convenzione per l'utilizzo del personale suindicato;

- che con deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____ il Comune di Mazzarino ha approvato la convenzione per l'utilizzo del personale suindicato;

CONSIDERATA

la necessità di regolarizzare, attraverso la presente convenzione, la disciplina dei tempi e dei modi di esercizio dei rispettivi poteri di gestione e dei rispettivi rapporti di lavoro;

Tutto ciò premesso,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1. - Oggetto

La presente convenzione regola l'utilizzazione a tempo parziale e determinato della prestazione lavorativa tra il Comune di Pietraperzia ed il Comune di Mazzarino, del Rag. Filippo Minacapilli, dipendente del Comune Di Mazzarino – Cat. D, e disciplina la durata del periodo di utilizzazione, il tempo di lavoro e la sua relativa articolazione tra i due Enti, la ripartizione degli oneri ed i conseguenti adempimenti reciproci, nonché ogni altro aspetto ritenuto utile per una corretta gestione del rapporto di lavoro.

Art.2. - Articolazione orario di lavoro Il dipendente Rag. Filippo Minacapilli svolgerà, presso il Comune di Pietraperzia, le funzioni di Responsabile del Settore II - Servizi Finanziari, con prestazione lavorativa di n. diciotto ore settimanali (flessibile anche fuori dall'orario di servizio in caso di necessità), secondo l'articolazione oraria concordata dalle parti. Tale riparto potrà essere suscettibile di variazioni nella sua articolazione anche giornaliera, con carico di recupero per il dipendente interessato, in considerazione di eventuali sopravvenienti esigenze degli Enti e secondo una flessibilità oraria, compresi i festivi, concordata tra gli Enti e il dipendente. Le prestazioni presso il Comune di Pietraperzia potranno essere eseguite del Rag. Filippo Minacapilli anche al di fuori del proprio orario di lavoro previsto presso il Comune di Mazzarino e in modalità agile secondo le normative vigenti.

Art. 3. - Ripartizione degli oneri

Il Comune di Pietraperzia provvederà a rimborsare mensilmente al Comune di Mazzarino tutti gli emolumenti spettanti per la propria quota d'obbligo in relazione alle voci del trattamento economico fisso e continuativo, in proporzione alla concessa quota di utilizzo rispetto al monte-orario, e parimenti per quota parte il Comune si impegna a versare direttamente gli oneri assicurativi, previdenziali e fiscali a favore del dipendente in oggetto.

Eventuali forme di incentivazione economica erogate dal Comune di Pietraperzia, nonché le eventuali retribuzioni derivanti da incarichi di responsabilità di posizione

organizzativa da parte dell'ente utilizzatore, dovranno essere comunicati e trasferiti all'Ente di provenienza quale titolare del rapporto di lavoro, che provvederà a corrisponderli al dipendente.

Nella considerazione della limitatezza dei collegamenti garantiti dai mezzi pubblici e per fruire della massima agibilità negli spostamenti, il dipendente è autorizzato all'uso del mezzo proprio. Pertanto, il Comune di Pietraperzia rimborserà al Rag. Filippo Minacapilli, le spese di viaggio – là dove sussistenti i presupposti previsti dalla vigente normativa, in considerazione della distanza chilometrica Mazzarino-Pietraperzia sulla base del numero di accessi effettivi.

Il Comune di Mazzarino, pertanto, continuerà ad erogare al dipendente indicato il trattamento economico complessivo.

Art.4. - Gestione del rapporto di lavoro

Gli atti di gestione del rapporto di lavoro restano confermati nella competenza del Comune di Mazzarino anche per quanto riguarda l'applicazione della disciplina sulle progressioni economiche orizzontali.

Art. 5. - Durata, decorrenza e revisione della convenzione.

La presente convenzione ha validità di sei mesi, salvo proroga, per un periodo da concordarsi tra i due Enti e con l'assenso del dipendente. È facoltà delle parti contraenti risolvere in qualunque momento la presente convenzione, con preavviso scritto, a mezzo raccomandata o posta elettronica certificata, di mesi uno. Medesima facoltà viene riconosciuta al dipendente che potrà, in qualunque momento e con preavviso scritto di mesi uno, recedere dall'assenso espresso.

Art. 6. Rinvio

Per quanto non regolato dalla presente convenzione si fa rinvio alla normativa vigente in materia ed ai contratti collettivi nazionali vigenti.

IL SINDACO COMUNE PIETRAPERZIA IL SINDACO COMUNE DI MAZZARINO

Per presa d'atto e accettazione del presente accordo

Il dipendente interessato

Rag. Filippo Minacapilli